Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana XXVI
ISBN 978-88-6254-327-9
pp. 157-169 (Maggio 2025)

EMILIO CAROLI
Università di Milano Bocconi

I PROGETTI CODIFICATORI DI TEODOSIO II FRA ORIENTE E OCCIDENTE: CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

1. Nel corso dei cinquant'anni che ci separano dalla sua fondazione, gli studiosi che hanno contribuito, in seno all'Accademia Romanistica Costantiniana, a delineare le linee evolutive e il concetto stesso di Tardoantico, si sono spesso confrontati sui rapporti tra Oriente e Occidente nella legislazione teodosiana.

Con il presente contributo, intendo avanzare alcune considerazioni riepilogative circa il percorso che ha portato, nella prima metà del V secolo, alla pubblicazione del Codice Teodosiano, tenendo in considerazione il contenuto delle costituzioni programmatiche del 429 e del 435, confluito, seppure in modo non pienamente consequenziale, nella costituzione del 438, in esito alla quale è stato promulgato il *Codex* che dall'Imperatore ha preso la propria denominazione. Tale ricostruzione si pone come premessa necessaria ad un più complesso studio relativo alla vigenza del Codice nelle due *partes Imperii* e alla effettiva realizzazione dell'iniziale progetto che gli imperatori avevano divisato come *votum* del loro governo.

I temi proposti, tra loro interdipendenti, sono, come è noto, di difficile soluzione e sono stati oggetto – pur in una ricca varietà di prospettive[1]

[1] Sulle principali posizioni assunte dalla dottrina in merito alla contrapposizione tra 'dualismo' e 'unità' legislativa nell'Impero tardoantico, si veda la ricostruzione operata da F. Pergami, *Considerazioni sui rapporti legislativi fra Oriente e Occidente: unità normativa o partage législatif?*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, a cura di C. Russo Ruggeri, IV, Milano 2010, 527 ss., ora anche in F. Pergami, *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, 471 ss.

© ali&no editrice ISBN 978-88-6254-327-9

– di numerosi ed importanti contributi scientifici, molti dei quali ascrivibili all'attività dell'Accademia[2].

Tra i temi sicuramente più dibattuti vi è quello relativo alle vicende che hanno portato alla emanazione del Codice Teodosiano e alle finalità originarie di quella che – a ragione – possiamo considerare la prima esperienza ufficiale di razionalizzazione dell'ordinamento giuridico romano in età tardoantica, su impulso dei fortunati esiti dei Codici Gregoriano ed Ermogeniano, la cui elaborazione da parte di privati aveva

[2] Sulla composizione del Codice Teodosiano, i rapporti con le precedenti raccolte di *leges* e la sua diffusione nelle due *partes Imperii*, continuano a costituire un essenziale punto di riferimento le indagini condotte dai Maestri della Costantiniana, pubblicati nel 1983 all'esito del V Convegno Internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana, tenutosi due anni prima e dedicato al tema *Il Codice Teodosiano e le sue fonti: problemi critici e ricostruttivi*: *AARC*, 5, Città di Castello 1983. L'evoluzione degli studi sulla codificazione giustinianea in seno all'Accademia è emersa in occasione del XIV Convegno Internazionale intitolato *La critica del testo nello studio delle fonti giuridiche tardoantiche*, i cui Atti, pubblicati nel 2003, contengono ulteriori ed importanti riflessioni sulla raccolta ordinata da Teodosio II.
Nei venti anni che precedettero il Convegno del 1981, la dottrina giusromanistica si era già interrogata sui vari aspetti della codificazione teodosiana, soffermandosi a più riprese, anche se non in modo esclusivo, sui problemi relativi alla vigenza del Codice nelle due *partes* dell'Impero. Tra i contributi critici di maggior rilievo ai fini della presente ricerca, segnalo, in ordine cronologico e limitandomi al ventennio che precede il Convegno del 1981: D. Nörr, *Zu den geistigen und sozialen Grundlagen der spätantiken Kodifikationsbewegung*, in *ZSS* 80, 1963, 109 ss., ora in D. Nörr, *Historiae iuris antiqui: gesammelte Schriften*, Goldbach 2003, 275 ss.; G.G. Archi, *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970; Id., *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1973; S.A. Fusco, *Constitutiones principum und Kodifikation in der Spätantike*, in *Chiron* IV, 1974, 609 ss.; F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino 1975; G.G. Archi, *Nuove prospettive nello studio del Codice Teodosiano*, in *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-V sec. d.C.)*, Milano 1976; M. Bianchini, *Rileggendo CTh. 1.1.5*, in *Contributi di Storia Antica in onore di A. Garzetti*, Genova 1976, 223 ss., ora in M. Bianchini, *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino 2008, 52 ss.; Ead., *Caso concreto e lex generalis. Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979; E. Volterra, *Intorno alla formazione del Codice Teodosiano*, in *BIDR*, 83, 1980, 109 ss.; Id., *Il contenuto del Codice Teodosiano*, in *BIDR*, 84, 1981, 385 ss.; M. Bianchini, *Orientamenti di politica normativa nelle due partes imperii all'indomani della codificazione teodosiana*, in *AARC*, 4, Perugia 1981, 291 ss.; A.D. Manfredini, *Osservazioni sulla compilazione teodosiana (CTh. 1.1.5.6 e Nov. Theod. 1), in margine a CTh. 9.34 (de famosis libellis)*, in *AARC*, 4, Perugia 1981, 385 ss.

ISBN 978-88-6254-327-9 © ali&no editrice

certamente posto in evidenza la necessità di una ordinata configurazione del vasto e – prima di allora – poco accessibile materiale legislativo accumulatosi nel corso dei secoli precedenti.

2. La prima costituzione, punto di avvio del progetto teodosiano, è indirizzata al Senato di Costantinopoli e riporta la data del 26 marzo del 429. Il testo della costituzione programmatica è riprodotto in apertura della raccolta teodosiana, nel V paragrafo del titolo primo (*de consititutionibus principum et edictis*):

> Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad Senatum. Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus, quas Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus, edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas. Et primum tituli, que negotiorum sunt certa vocabula, separandi ita sunt, ut, si capitulis diversis expressis ad plures titulos constitutio una pertineat, quod ubique aptum est, collocetur; dein, quod in utramque dici partem faciet varietas, lectionum probetur ordine non solum reputatis consulibus et tempore quaesito imperii, sed ipsius etiam compositione operis validiora esse, quae sunt posteriora, monstrante; post haec, ut constitutionum ipsa etiam verba, quae ad rem pertinent, reserventur, praetermissis illis, quae sanciendae rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt. Sed cum simplicius iustiusque sit praetermissis eis, quas posteriores infirmant, explicari solas, quas valere conveniet, hunc quidem codicem et priores diligentioribus compositos cognoscamus, quorum scholasticae intentioni tribuitur nosse etiam illa, quae mandata silentio in desuetudinem abierunt, pro sui tantum temporis negotiis valitura. Ex his autem tribus codicibus, et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis, eorundem opera, qui tertium ordinabunt, noster erit alius, qui nullum errorem, nullas patietur ambages, qui nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus vitandaque monstrabit. Ad tanti consummationem operis et contexendos codices - quorum primus omni generalium constitutionum diversitate collecta nullaque extra se, quam iam proferri liceat, praetermissa inanem verborum copiam recusabit, alter omni iuris diversitate exclusa magisterium vitae suscipiet - deligendi viri sunt singularis fidei, limatioris ingenii; qui, cum primum codicem nostrae scientiae et publicae auctoritati obtulerint, adgredientur alium, donec

© ali&no editrice ISBN 978-88-6254-327-9

dignus editione fuerit, pertractandum. Electos vestra amplitudo cognoscat: Antiochum virum illustrem, exquaestore et praefectum elegimus, Antiochum virum illustrem quaestorem sacri palatii, Theodorum virum spectabilem comitem et magistrum memoriae, Eudicium et Eusebium viros spectabiles magistros scriniorum, Iohannem virum spectabilem ex comite nostri sacrarii, Comazontem atque Eubulum viros spectabiles ex magistris scriniorum et Apellem virum disertissimum scholasticum. Hos a nostra perennitate electos eruditissimum quemque adhibituros esse confidimus, ut communi studio vitae ratione deprehensa iura excludantur fallacia. In futurum autem si quid promulgari placuerit, ita in coniunctissimi parte alia valebit imperii, ut non fide dubia nec privata adsertione nitatur, sed ex qua parte fuerit constitutum, cum sacris transmittatur adfatibus in alterius quoque recipiendum scriniis et cum edictorum sollemnitate vulgandum. Missum enim suscipi et indubitanter optinere conveniet, emendandi vel revocandi potestate nostrae clementiae reservata. Declarari autem invicem oportebit nec admittenda aliter. Et cetera. Dat. VII kal. april. Constantinopoli Florentio et Dionysio conss.

Dalla lettura della costituzione emergono chiaramente le iniziali intenzioni dell'Imperatore Teodosio II[3]: la nuova compilazione avrebbe dovuto rappresentare uno strumento unitario di ricomposizione del copioso e composito materiale legislativo e giurisprudenziale prodotto nel corso dei secoli precedenti.

Come è noto, il programma delineato nella costituzione in esame si articola, pur nell'ambito di un disegno unitario, in due differenti collezioni.

Con il primo codice si sarebbe dovuta realizzare – *ad similitudinem*

[3] Sul punto cfr. L. De Giovanni, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 341 s. Secondo la ricostruzione offerta dall'Autore, il progetto codificatorio di Teodosio II «intendeva soddisfare in pieno la pressante richiesta che proveniva alla corte imperiale», evidenziando, evidentemente, come l'esigenza di una sistematizzazione del complesso e variegato materiale legislativo accumulatosi nel corso dei secoli provenisse da specifiche istanze della prassi e delle scuole di diritto, come si evincerebbe – tra l'altro – dalla raccomandazione, rivolta ai commissari, di eseguire una trascrizione fedele delle costituzioni, anche di quelle abrogate da successive disposizioni.

ISBN 978-88-6254-327-9 © ali&no editrice

Gregoriani atque Hermogeniani codicis[4] – una raccolta di tutte[5] le costituzioni imperiali aventi carattere generale (*leges generales*)[6], a partire da quelle emanate dall'Imperatore Costantino, comprese quelle *quae in desuetudinem abierunt*[7].

[4] In CTh. 1.1.5 si rinviene un espresso riferimento ad una raccolta delle sole costituzioni avente carattere generale: *cunctas colligi constitutiones decernimus* […] *edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas*. La direttiva impartita dall'Imperatore ai componenti della commissione segna un elemento di discontinuità rispetto ai codici Gregoriano ed Ermogeniano, le cui fonti erano, in particolare, *rescripta* imperiali. In questo senso L. De Giovanni, *Istituzioni* cit., 342.

[5] Sulla effettiva completezza della raccolta delle costituzioni imperiali e sulle possibili difficoltà riscontrate dai commissari, si vedano A.D. Manfredini, *Osservazioni* cit., 387 ss.; Id., *Codex Theodosianus e Codex magisterium vitae*, in *AARC*, 5, Città di Castello 1983, 178 nt. 9. Più recenti: O. Huck, *Les compilateurs au travail: dessein et méthode de la codification théodosienne*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Villeneuve d'Ascq 2012, 79 ss.; B. Sirks, *Where did the Theodosian compilers take their texts from?*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Villeneuve d'Ascq 2012, 153 ss.

[6] È da ritenere che l'utilità pratica dei due codici di età dioclezianea sia da ascrivere proprio alla natura dei provvedimenti collezionati (in larga parte *rescripta*). Al contrario, una raccolta di soli provvedimenti di carattere generale, compresi quelli caduti in desuetudine o abrogati da disposizioni successive, avrebbe certamente garantito la (maggiore) completezza della raccolta ma forse con maggiori difficoltà sarebbe stata idonea – di per sé – a fornire uno strumento pratico per gli operatori del diritto. In tal senso, si potrebbe dare ulteriore conferma del carattere transitorio del primo codice cui fa riferimento CTh. 1.1.5. Sul significato da attribuire all'espressione *constitutiones generales* si veda G. Bassanelli Sommariva, *Il Codice Teodosiano e il Codice Giustinianeo posti a confronto*, in *MEFRA*, 125/2, 2013, 441 ss. e, in particolare, 453 s., la quale richiama – in linea con la posizione espressa da «parte non irrilevante degli studiosi» – le indicazioni della cancelleria imperiale d'Occidente che, nel 426, riconosceva «natura di *leges generales* alle costituzioni imperiali *per omnes populos iudicum programmate divulgatae* mentre è negata a quelle *concessae civitatibus vel provinciis vel corporibus*», come si evince in C. 1.14.2 e 3. Tuttavia, la stessa Autrice rileva come il provvedimento del 426 – noto solo nella versione tramandata dai compilatori giustinianei – presentasse delle finalità ben diverse rispetto a quelle di cui al progetto del 429: ciò avrebbe giustificato l'inserimento, nel Codice Teodosiano, «di tutti quei provvedimenti imperiali, che pur diretti ad una generalità di cittadini, riguardavano problemi specifici di una città, di una provincia, di una corporazione, ecc.», con una conseguente differenza di significato dei termini *constitutio* e *lex generalis* nei due provvedimenti.

[7] A. Lovato, *La pubblicazione del Codice Teodosiano in Oriente e in Occidente e il giudizio sull'attività dei prudentes*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Villeneuve d'Ascq 2012, 65 e 65 nt. 4. L'Autore evidenzia

© ali&no editrice ISBN 978-88-6254-327-9

Tale ultimo riferimento ha portato una parte della dottrina ad ipotizzare che la prima raccolta – indirizzata ai cultori del diritto[8] – avesse «carattere provvisorio e decisamente strumentale rispetto al secondo»[9].

La seconda collezione di cui al programma del 429 aveva – in base ad una interpretazione ancora oggi del tutto dominante[10] – una differente funzione rispetto al primo codice: si sarebbe dovuto trattare di una raccolta utile ai fini della pratica e con inequivoco carattere di definitività, in quanto avrebbe eliminato ogni possibile errore, superato le ambiguità ancora rinvenibili nel primo codice, affiancando alle costituzioni tratte dai codici Gregoriano ed Ermogeniano e alla *collectio cunctarum constitutionum* di cui alla prima parte del progetto (*ex his* […] *tribus codicibus*), un compendio delle opere dei giuristi di età classica[11].

come «l'intento scolastico avrebbe giustificato la conoscenza dei precetti desueti» ma, al contempo, rileva che al Codice fosse riconosciuto valore normativo. Al contrario M. Bianchini, *Rileggendo CTh. 1.1.5* cit., 54 s., rileva il silenzio di CTh. 1.1.5 sul carattere normativo del primo codice e specifica: «pur provvisoria, la raccolta può di fatto servire alle esigenze della prassi e fornire alle scuole un materiale prezioso: si tratta comunque […] di finalità secondarie».

8 L. De Giovanni, *Istituzioni* cit., 342: «composto soprattutto per gli esperti del diritto di particolare dottrina».

9 Così M. Bianchini, *Rileggendo CTh. 1.1.5* cit., 54.

10 L. De Giovanni, *Istituzioni* cit., 342.

11 È ormai pacifico che il binomio *leges* e *iura* costituisca, nel tardoantico, una eccezione terminologica per indicare le principali fonti del diritto del periodo. Paola Bianchi ha dimostrato, anche sulla scorta delle osservazioni del Gaudemet, la variabilità dei significati assunti dai termini *ius*, *iura* e *leges*. Respingendo l'utilizzo del binomio quale riferimento classificatorio delle fonti in età tardoantica, la studiosa ha messo in discussione la netta contrapposizione – a lungo fatta propria dalla romanistica – tra la giurisprudenza e la legislazione imperiale. Seguendo tale impostazione, si potrebbe ipotizzare un superamento della tradizionale lettura di CTh. 1.1.5 nel senso di una differenziazione tra una prima raccolta di costituzioni e una successiva raccolta di passi scelti della giurisprudenza classica. Cfr. P. Bianchi, *Iura-Leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia*, Milano 2007 e, in particolare,146: «CTh. 1.1.5 rappresenta […] uno degli esempi più rilevanti a cui la dottrina comunemente si riferisce nell'analisi dei rapporti tra giurisprudenza e legislazione. E questi due sistemi normativi sono tra l'altro indicati, nella letteratura, proprio con i termini *iura* e *leges*. Si tratta dunque di una distinzione lessicale che, pur assente nel testo, è ad essa presupposta». Una ipotesi di segno opposto era stata avanzata – proprio nel suo contributo pubblicato nel V volume degli Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana – da Gian Gualberto Archi, secondo cui «la dicotomia *leges et iura* diventa come una clausola di stile per indicare in breve l'ordinamento giuridico romano nel suo complesso»

ISBN 978-88-6254-327-9 © ali&no editrice

Il secondo codice, pertanto, si poneva, nelle iniziali prospettive imperiali, come la piena realizzazione di una definitiva sistematizzazione dell'ordinamento giuridico romano, il «codice dei codici, la summa di tutto il diritto vigente»[12]: sarebbe stato questo il *codex magisterium vitae*, il solo che avrebbe dovuto qualificarsi *Theodosianus*, assumendo la propria denominazione direttamente dal nome dell'Imperatore, come previsto dalla costituzione in esame (*nostro nomine nuncupatus*), a ulteriore conferma della natura preparatoria della prima raccolta di *leges* e realizzando, per usare le parole di Gian Luigi Falchi, un «ordinamento giuridico chiuso»[13].

La provvisorietà della *collectio cunctarum constitutionum*, di cui alla prima parte della costituzione programmatica del 429, giustificava, del resto, la permanenza di *ambiguitates* e *diversitates*, da superarsi solo in un secondo momento ma aventi una loro valenza anche pratica, in quanto, stando alla lettera della stessa costituzione, le *leges* abrogate potevano essere utilizzate nei giudizi iniziati in loro vigenza[14].

In tal senso, si deve ritenere che una selezione della giurisprudenza classica avrebbe completato l'intero progetto, forse non eliminando, ma sicuramente riducendo i rischi connessi ad una inevitabile eccessiva autonomia interpretativa da parte degli operatori del diritto, quasi un apparato esegetico volto ad agevolare l'applicazione uniforme delle disposizioni imperiali.

Del resto, fu proprio l'esperienza dei Codici Gregoriano ed Ermogeniano ad avere dimostrato – accanto alle potenzialità di una sistematizzazione dell'ordinamento – i limiti applicativi delle norme di deriva-

(G.G. Archi, *Aspetti giuridici dell'Occidente post-teodosiano*, in *AARC*, 5, Città di Castello 1983, 79). Pur dovendo ritenere superata la considerazione di Archi, si deve ritenere che nella costituzione del 429 sia possibile avvertire il riconoscimento, da parte della cancelleria imperiale, di quella profonda connessione tra le due principali fonti del diritto in età tardoantica, comunque denominate, già ravvisabile nelle costituzioni del IV secolo.

12 A.D. Manfredini, *Codex Theodosianus* cit., 180.

13 G.L. Falchi, *La legge delle citazioni nella parte orientale dell'impero*, in *AARC*, 5, Città di Castello 1983, 212: «l'intenzione di Teodosio II era quella di realizzare una codificazione che rappresentasse per tutti i sudditi un *magisterium vitae*, in altri termini un ordinamento giuridico chiuso, cioè tale da ricomprendere in via astratta la previsione di ogni umano comportamento».

14 Sul punto, si legga l'ultimo inciso del passaggio di cui in CTh. 1.1.5: *nosse etiam illa, quae* […] *in desuetudinem abierunt, pro sui tantum temporis valitura*.

© ali&no editrice ISBN 978-88-6254-327-9

zione imperiale nelle due parti dell'Impero, in assenza di un parallelo compendio della giurisprudenza romana.

3. Come è noto, dopo sei anni dall'emanazione della prima costituzione, solo una parte del progetto originario era stata portata a compimento dalla commissione istituita nel 429.

Infatti, i compilatori avevano concluso la raccolta delle costituzioni generali ma, evidentemente, non erano riusciti a completare la selezione dei frammenti delle opere dei giuristi classici[15].

Pertanto, il 20 dicembre del 435 una nuova costituzione programmatica – il cui testo è leggibile in CTh. 1.1.6 – veniva pubblicata, sempre a Costantinopoli, dall'Imperatore Teodosio II.

Le ragioni di un nuovo progetto codificatorio non sono esplicitate, ma possono essere desunte dal suo diverso tenore rispetto alla costituzione del 429, il cui contenuto, peraltro, veniva largamente recuperato, pur con alcune significative deviazioni rispetto al progetto originario.

In primo luogo, veniva meno ogni riferimento al codice che avrebbe dovuto raccogliere i brani della giurisprudenza classica: infatti l'Imperatore ordinava la redazione di un unico codice, contenente le sole costituzioni generali (ancora una volta, da Costantino in poi), ma questa volta attribuendo ai commissari il potere di eliminare ogni parola superflua e aggiungere le necessarie, chiarire le ambigue e correggere quelle incongrue (*demendi supervacanea verba et adiciendi necessaria demutandi ambigua et emendandi incongrua*).

La costituzione – la cui *inscriptio* non è stata proposta per intero dai compilatori teodosiani – prevedeva un riordino e, al contempo, una attualizzazione delle *leges* nel frattempo raccolte (*ut* [...] *ordine compositionis apparere possint novissimae*): di grande interesse risulta sia l'utilizzo del verbo *apparere* sia del superlativo assoluto *novissimae*, che ben rendono la contrapposizione tra le esigenze di conservazione e valorizzazione della tradizione (e quindi una prosecuzione del programma originario) e la tensione verso la attualizzazione di norme provenienti da un lontano seppur glorioso passato ma – in una logica conservativa – "recuperabili" attraverso un nuovo *ordo compositionis*.

[15] Cfr. A.D. Manfredini, *Codex Theodosianus* cit., 178 s., il quale attribuisce il fallimento della seconda parte del progetto del 429 alla «insipienza dei tempi» e specificando che «L'inconsistenza intellettuale dei tempi, soprattutto la degradazione della scienza giuridica, avrebbero impedito la codificazione del diritto giurisprudenziale».

ISBN 978-88-6254-327-9 © ali&no editrice

Confermata l'esigenza di una organizzazione sistematica delle leggi, con la costituzione del 435, l'Imperatore attribuiva ai commissari la possibilità di intervento sulle *leges* per rendere il codice adeguato alle impellenti esigenze della pratica giudiziaria.

La seconda commissione imperiale concluse i propri lavori nel 438. Nel febbraio dello stesso anno il Codice veniva pubblicato nella parte orientale dell'Impero con la costituzione *Saepe nostra clementia*, prima Novella di Teodosio II, nella quale si riconosceva in maniera esplicita il fine dell'opera: quello di garantire l'unità istituzionale attraverso la valorizzazione della produzione legislativa degli imperatori che si erano succeduti a partire da Costantino ed eliminare quella *caligo obscuritatis* che gli anni avevano posato sulla massa ormai informe delle costituzioni imperiali emanate nel secolo precedente (*moles* è il sostantivo utilizzato nella *Saepe nostra clementia* proprio in riferimento alle costituzioni imperiali emanate da Costantino in poi: *moles constitutionum divalium*).

4. Dopo essere stato trasmesso[16] a Valentiniano III[17], il codice venne pubblicato anche in Occidente attraverso la lettura in Senato della costituzione del 429[18], mantenendo – dunque – in vita il proposito di una raccolta di *leges* e – si deve ritenere – di passi tratti dalla riflessione della giurisprudenza classica.

[16] Sulla trasmissione del Codice in Occidente, si veda: L. Atzeri, *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlino 2008, 120 ss. L'Autrice riporta le vicende connesse alle nozze tra i giovanissimi Valentiniano III ed Eudoxia, figlia di Teodosio II, ponendole in relazione ad «preciso scopo politico, in quanto dovevano portare a una distensione nei rapporti tra le due *partes imperii* e al rafforzamento della loro unità». Proprio in occasione del matrimonio, celebrato a Costantinopoli, il Codice sarebbe stato affidato, con ogni probabilità alla presenza dello stesso imperatore d'Occidente, ai prefetti del pretorio d'Italia e d'Oriente (su questa circostanza, p. 120, nt. 5 e p. 121).

[17] L. Atzeri, *Gesta senatus* cit., 122 nt. 10 e 11. L'Imperatore Valentiniano III – secondo la ricostruzione offerta dall'Autrice – non si sarebbe limitato ad una «formale adesione al progetto di codificazione» ma avrebbe pienamente accettato il Codice Teodosiano per la parte occidentale dell'Impero. Di segno opposto l'opinione espressa da B. Sirks, *Observations on the Theodosian Code V: What did the Senate of Rome confirm on Dec. 25th, 438? What did the commission of 429 do?*, in *AARC*, 16, Napoli 2007, 131 ss.

[18] Una approfondita analisi delle vicende relative alla circolazione del Codice Teodosiano in Occidente sono offerte da L. Atzeri, *Gesta senatus* cit., *passim*.

© ali&no editrice ISBN 978-88-6254-327-9

La promulgazione del Codice Teodosiano in Occidente offre, ancora oggi, argomenti di indagine sul significato di quella scelta territoriale nei rapporti tra le due *partes Imperii*, di fronte al perdurare di una volontà imperiale volta al mantenimento dell'unità legislativa[19].

Il progetto del 429, infatti, non venne mai abbandonato e – così – l'idea di un *codex magisterium vitae* che potesse raccogliere l'intero ordinamento giuridico romano, con validità in entrambe le *partes Imperii*, giacché costituito da quella inscindibile connessione tra le principali fonti del diritto in età tardoantica che, almeno nelle intenzioni dell'Imperatore, doveva costituire un sistema chiuso e autosufficiente, quale modello ideale di sintesi fra elaborazione teorica ed esigenze della prassi.

Il tema, s'intende, merita approfondimenti ed indagini, ma – con la presente ricostruzione preliminare – ho voluto accogliere il suggerimento di Gian Gualberto Archi, secondo cui: «Ciò che lo storico del diritto deve fare per prima cosa è di inserire l''evento' Codice Teodosiano, quale si presenta nella sua essenza di atto di politica legislativa di un ceto dirigente, nella realtà del suo tempo»[20].

Il passaggio successivo, infatti, sarà quello di verificare, in riferimento a singoli periodi storici e in relazione a specifici argomenti[21], la coe-

[19] F. Pergami, *Rilievi sul valore normativo delle costituzioni imperiali nel tardo impero romano: Oriente e Occidente nella legislazione di Valentiniano I e Valente*, in *Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'oriente mediterraneo. IX Colloquio Internazionale Romanistico Canonistico*, Roma 1994, 137 ss., ora anche in F. Pergami, *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, 83 ss. L'Autore, in riferimento agli anni di correggenza di Valentiniano I e Valente, evidenzia una generale supremazia – anche a livello legislativo – dell'imperatore Valentiniano, la cui attività normativa era riuscita ad imporsi in tutto l'Impero. Sulla prevalenza della legislazione di Valentiniano, si veda anche: F. Pergami, *La legislazione di Valentiniano I e Valente (364-375)*, Milano 1993, XXIV ss.
Lo stesso Autore, tuttavia, nei suoi successivi scritti dedicati al tema, rileva come i dodici anni di comune governo dei due imperatori – tra il 364 e il 375 – non possano essere assunti a modello per l'intera età tardoantica. Infatti, l'omogeneità legislativa tra Oriente e Occidente era spesso legata a politiche comuni o condivise dagli Augusti, nonché – si deve ritenere – ai rapporti tra loro intercorrenti (cfr. *infra*, nt. 21).

[20] G.G. Archi, *Aspetti giuridici dell'Occidente post-teodosiano*, in *AARC*, 5, Città di Castello 1983, 77.

[21] Si intende, pertanto, seguire l'impostazione suggerita da F. Pergami, *Considerazioni sui rapporti legislativi fra Oriente e Occidente* cit., 472, secondo cui: «la delicata questione […] non può trovare soluzioni generali ed univoche per l'intero periodo storico cui si riferiscono le disposizioni normative contenute nelle raccolte

ISBN 978-88-6254-327-9 © ali&no editrice

renza del progetto codificatorio del 429, destinato a raccogliere – come si è evidenziato – le costituzioni imperiali di portata generale, applicabili a tutto l'Impero, con lo stato delle fonti, dal cui esame preliminare pare ricavarsi, in molti casi, l'esistenza – per utilizzare una fortunata espressione di Gaudemet[22] – di un *partage législative*.

5. Nel perseguimento di questo intento, sarà necessario considerare un altro aspetto, questa volta relativo alle fonti per la ricostruzione e la comprensione dei singoli provvedimenti legislativi, ai fini della loro collocazione in un contesto unitario o territorialmente delimitato.

Non a caso, la dottrina, relativamente a questo tema, ha mostrato una sempre maggiore sensibilità.

Infatti, se da una parte la compilazione teodosiana viene presentata come elemento unificatore dell'Impero, attraverso la riorganizzazione e stabilizzazione del composito materiale legislativo accumulatosi nel tempo, d'altra parte non è possibile sottovalutare la portata unificatrice del fattore religioso.

Rispetto alla effettiva portata del Codice Teodosiano, ciò emerge chiaramente nella citata Novella 1 di Teodosio II: la religione cristiana sembra fornire alla cancelleria imperiale un nuovo linguaggio universale e, così, il legislatore si fa portatore di luce che vince sull'oscurità e, in questo modo, manifesta la propria sensibilità alle sollecitazioni culturali del cristianesimo. Un ulteriore elemento, è stato autorevolmente sostenuto, di unità dell'Impero, «tendenzialmente indirizzato a divenire cristianità»[23].

ufficiali, ma deve essere affrontata con riguardo ai singoli imperatori succedutisi alla porpora imperiale, i cui indirizzi di politica legislativa sono privi del carattere dell'uniformità».

[22] J. Gaudemet, *Partage législatif au Bas-Empire d'après un ouvrage récent*, in *SDHI*, 21, 1955, 319 ss., ora anche in J. Gaudemet, *Études de droit romain*. I. *Sources et théorie générale du droit*, Napoli 1979, 169 ss.

[23] E. Dovere, *Pensiero cristiano e produzione del ius*, Bari 2021, XIII; F. Pergami, *Recensione a E. Dovere, Pensiero cristiano e produzione del ius, Cacucci, Bari 2021, pp. XVI-193*, in *SDHI*, 86, 2021, 419. Sul punto si veda anche L. De Giovanni, *Istituzioni* cit., 344, secondo cui: «Significativo per comprendere l'ideologia che ispira il Codice Teodosiano è il fatto che l'imperatore ha ordinato di raccogliere solo le costituzioni a partire da Costantino in poi: egli, dunque, sembrerebbe rimarcare la matrice cristiana della sua opera e, non a caso, nel suo codice non appaiono le leggi in tema di religione di Giuliano l'Apostata».

© ali&no editrice ISBN 978-88-6254-327-9

Sintesi

Gli intenti codificatori di Teodosio II, delineati nelle due costituzioni del 429 e del 435, hanno trovato, come è noto, una loro definitiva composizione nella costituzione del 438 con la quale è stato promulgato il *Codex* che dall'Imperatore ha preso la propria denominazione. Dalla prima costituzione, riportata in CTh. 1.1.5, emerge chiaramente l'intento di realizzare – *ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis* – una raccolta delle leggi imperiali aventi carattere generale, a partire da quelle emanate da Costantino, così da fornire uno strumento unitario di regolamentazione normativa del diritto vigente. L'opera divisata dai compilatori, infatti, avrebbe dovuto assicurare un sistema normativo organico, da integrarsi con una selezione di frammenti della giurisprudenza classica, che ne avrebbe garantito l'uniformità interpretativa in entrambe le *partes Imperii*. Sappiamo, tuttavia, che dopo sei anni, solo la prima parte del progetto aveva trovato piena realizzazione. Nel 435 Teodosio II pubblicò una nuova costituzione, riportata in CTh. 1.1.6, con la quale veniva previsto un riordino e, al contempo, una attualizzazione del materiale raccolto. La commissione imperiale concluse i propri lavori nel 438. Nello stesso anno il Codice venne pubblicato nella parte orientale dell'Impero con la Nov. Th. 1. A bene vedere, però, la promulgazione del Codice in Occidente offre, ancora oggi, argomenti di indagine sul significato di quella scelta territoriale nei rapporti tra le due *partes Imperii*, di fronte al perdurare di una volontà imperiale volta al mantenimento di una unitarietà legislativa, pur nella ormai acquisita consapevolezza delle peculiarità e, talvolta, delle diversità che caratterizzavano la parte Orientale da quella Occidentale dell'Impero, come emerge dall'esame delle numerose costituzioni che, pur conservate nel Teodosiano e, per questo, considerate di portata generale, si limitavano a disciplinare aspetti particolari legati ad esigenze territorialmente circoscritte, ove non locali.

Parole Chiave

Codice Teodosiano – Tardoantico – *Partes Imperii* – *Iura* – *Leges* – Codificazione Tardoantica.

ISBN 978-88-6254-327-9 © ali&no editrice

Abstract

The codification intentions of Theodosius II, outlined in the two constitutions of 429 and 435, found their definitive expression in the constitution of 438, through which the *Codex* was promulgated, taking its name from the Emperor. From the first constitution, recorded in CTh. 1.1.5, the clear intention emerges to create, in similarity to the Gregorian and Hermogenian codes, a collection of all imperial laws, starting from those promulgated by Constantine – the *edictales generalesque constitutiones* – applicable throughout the Empire. This would provide a unified tool for normative regulation of existing law. The compilers' envisioned work was supposed to ensure an organic normative system, complemented by a selection of *iura*, guaranteeing uniform interpretative standards in both parts of the Empire. However, we know that after six years, only the first part of the project had been fully realized. The commission established in 429 had completed the collection of *leges* but evidently failed to complete the selection of fragments from the works of classical jurists to support the interpretation of imperial constitutions. In 435, Theodosius II issued a new constitution, recorded in CTh. 1.1.6, providing for a reorganization and modernisation of the collected *leges*. The imperial commission concluded its work in 438. In the same year, the Code was published in the eastern part of the Empire with the Nov. Th. 1. However, the promulgation of the Code in the West still offers today subjects of investigation into the meaning of that territorial choice in the relations between the two parts of the Empire. This is in the face of the continued imperial desire to maintain legislative unity, despite the already recognized awareness of the peculiarities and sometimes differences between the Eastern and Western parts of the Empire. This is evident from the examination of numerous constitutions preserved in the Theodosian Code, considered of general scope, yet limited to regulating particular aspects related to territorially circumscribed or local needs.

Key Words

Theodosian Code – Late Antiquity – *Partes Imperii* – *Iura* – *Leges* – Late Antiquity Codification.

© ali&no editrice ISBN 978-88-6254-327-9